

STATUTO ASSOCIAZIONE “LIBERA VOCE - APS”

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale (APS) denominata “Libera Voce - APS”, qui di seguito detta “Associazione”.
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Montefiascone (VT).
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata fintanto che venga rispettato il numero minimo di 7 soci o 3 enti associativi.
2. Nel momento in cui vengano a mancare il numero minimo di soci o enti associativi, questi vanno ripristinati entro un anno altrimenti l'Associazione viene automaticamente sciolta.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
 - a. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del d.lgs 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni
 - b. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale:

- a. Favorire ed organizzare manifestazioni culturali, ricreative, artistiche e di divulgazione;
 - b. Attivare iniziative culturali, anche in collaborazione con altri enti, associazioni, scuole;
 - c. Ingaggiare e/o collaborare con esperti o altro personale specializzato estraneo all'associazione;
 - d. Proporsi come luogo di incontro e aggregazione riguardo le finalità statutarie, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile
3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
 4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti pubblici, in particolare con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo 4 e che intendano partecipare alla vita associativa con le loro attività, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e i tesserati che, su domanda scritta, ne fanno richiesta. Tali richieste verranno accettate dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni comunicare la deliberazione all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta e firmata, inviata all'Associazione tramite canali cartacei e/o telematici.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo, stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto, in proprio o per delega ad altro socio, e di essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Al volontario sono rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Gli associati che prestano qualsiasi tipo di attività (che sia di volontariato o subordinata da un rapporto di lavoro) devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. Sarà cura dell'Associazione assicurare ogni associato durante le attività in svolgimento.
8. La partecipazione agli eventi di soggetti non associati è consentita, previa decisione e deliberazione del Consiglio Direttivo. I soggetti autorizzati devono autonomamente ed obbligatoriamente stipulare una forma assicurativa contro infortuni e malattie, nonché di responsabilità civile verso terzi, da presentare al Consiglio Direttivo prima di svolgere qualsiasi tipo di attività riferita all'Associazione.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- a. Decesso;
- b. Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- c. Decadenza: qualora entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'iscrizione non sia stata versata la quota associativa, lo stato di socio decade automaticamente senza necessità di avviso. Fintanto che la quota associativa non è stata versata, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di iscrizione, l'associato è sospeso dal proprio stato e gli sono negati i diritti acquisiti del socio dell'Associazione (votazione, partecipazione alle attività associative, ecc.)
- d. Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, eventuali regolamenti nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato in forma scritta con lettera raccomandata A/R e/o PEC all'interessato, che potrà ricorrere entro 30 giorni

all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea degli Associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. Collegio dei Revisori e/o Probiviro/i (facoltativi).
2. Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata biennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c. deliberare sul bilancio consuntivo dell'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in programmazione;
 - d. definire il numero ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori e/o Probiviro/i;
 - e. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - f. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe
 - g. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - h. deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - i. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - j. deliberare la mozione di sfiducia nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo richiesta da almeno il 1/3 dei soci regolarmente iscritti ed approvata dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea.
 - k. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
5. L'Assemblea ha inoltre il compito di:
 - a. deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - b. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno da 1/10 degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta (cartaceo e/o digitale) da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il già menzionato termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Nel conteggio dei voti gli astenuti vengono considerati come presenti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene scelto su proposta del Direttivo uscente ed approvato dalla Assemblea dei Soci prima della comunicazione delle candidature. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni entro 30 giorni.

Art. 13 Regolamento Elettorale

1. Le cariche di Consiglieri che vengono elette per far parte del Consiglio Direttivo variano da un minimo di 3 ad un massimo di 7 in base alla proposta del Consiglio Direttivo uscente e necessariamente approvata dall'Assemblea dei soci.
 - a. Su proposta di un Direttivo di 3 membri le cariche previste saranno 1 Presidente, 1 Tesoriere ed 1 Segretario.
 - b. Su proposta di un Direttivo di 5 membri le cariche previste saranno 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Tesoriere, 1 Segretario ed 1 Consigliere.
 - c. Su proposta di un Direttivo di 7 membri le cariche previste saranno 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 2 Tesorieri, 2 Segretari ed 1 Consigliere.Le cariche di Revisore/i e Probiviro/i, in caso vengano proposte ed elette, sono considerate parte esterna al Consiglio Direttivo.
2. Possono votare ed essere votati tutti i soci che risultino iscritti entro il 30 aprile dell'anno in corso, non devono aver perso per nessun motivo lo status di socio questo comporterebbe l'esclusione dalla lista degli aventi diritto di voto. Gli altri iscritti possono assistere alla votazione in corso ed allo scrutinio che ne segue, senza esprimersi però in merito, pena l'espulsione dalla sala.
3. L'associato che intende candidarsi alla carica di Consigliere per essere eletto all'interno del Consiglio Direttivo deve obbligatoriamente candidarsi entro e non oltre 15 giorni dalla data delle elezioni. Nel caso in cui ci siano candidature in numero non sufficiente a completare il Consiglio Direttivo, tutti i soci in regola con i requisiti sono eleggibili.
4. L'associato, da 15 giorni prima dell'assemblea all'inizio della votazione può rinunciare ad essere eleggibile.
5. La votazione avviene scrivendo in una tessera unica, fornita dai membri del Consiglio Direttivo uscente, il nome delle preferenze, in numero stabilito all'Art. 13, comma 1, tra i candidati e/o eleggibili, in forma anonima.
6. Prima dell'inizio della votazione si dichiarano 2 scrutinatori, cariche di solito ricoperte preferenzialmente da almeno un segretario uscente. Nel momento in cui vi sia rinuncia di quest'ultimi, l'assemblea dovrà nominarne fra i presenti. Gli scrutinatori provvedono alla raccolta dei voti ed allo scrutinio successivo, per tutte le cariche.

7. La votazione si svolge a scrutinio segreto ed ogni tentativo di manipolare il voto altrui è punibile con l'annullamento dei voti e la cacciata dei disturbatori dal luogo dell'elezione.
8. In caso di assenza, i soci possono delegarne un altro di loro fiducia, che sarà a quel punto delegato ad esprimere le preferenze anche per il socio assente delegante. Sono idonei ad essere delegati in questo modo, tutti i soci iscritti entro il 30 aprile. Ogni socio idoneo, può esser delegato al massimo da due deleganti e deve dichiararlo all'inizio di ogni fase elettorale, così che gli scrutinatori gli porgano il numero necessario di tessere.
9. La rinuncia alla carica ottenuta, in seguito alla votazione, è possibile e va motivata al Consiglio Direttivo in forma scritta.
10. In caso di rinuncia da parte di un Socio della carica, verrà considerato eletto il successivo con maggioranza di voti. In caso di parità di voti per la carica vacante verrà effettuata una nuova votazione secondo le modalità descritte all'Art. 13.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno 2 dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
5. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'art.11, comma 6 del presente statuto.

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a. nominare le cariche del Direttivo stesso;
 - b. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio;
 - c. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e

- organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- e. indire adunanze, convegni, ecc.;
 - f. deliberare tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - g. decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - h. deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - i. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 7, comma 3;
 - j. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
 - k. Qualora lo ritenga opportuno, convocare riunioni del Consiglio Direttivo aperte ad estranei e non, i quali potranno partecipare su invito del Consiglio stesso ma non avranno alcun diritto di voto.

Art. 16 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
 - c. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Presidente può delegare ad un altro componente del Consiglio Direttivo.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17 Il Segretario

1. Il Segretario affianca il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle diverse funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a. la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

- b. curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- c. la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Art. 18 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere affianca il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle diverse funzioni.
2. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a. tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b. predisporre i bilanci dell'Associazione.

Art. 19 Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da un minimo di 3 persone, è nominato qualora l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017. Il numero del Collegio dei Revisori dei conti è deciso dall'Assemblea dei Soci. Se l'Organo è collegiale si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti e durano in carica per 2 anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza. Nel caso in cui siano nominati revisori dei conti persone estranee all'associazione nessuna retribuzione sarà a questi dovuta. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori dei conti è in carica per 2 anni.
2. L'Organo di controllo verifica che le operazioni che vengono fatte dall'associazione siano in linea con quanto stabilito nel bilancio preventivo e che i documenti contabili siano coerenti con le attività svolte.
3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri, anche monocratico, viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Il numero del collegio dei Proviviri viene deciso dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Proviviri rimane in carica per 2 anni.
2. Qualsiasi Socio può candidarsi all'elezione per la carica di Proviviro, purché non ricopra altre cariche o intenda candidarsi ad esse.
3. Se l'organo è collegiale si compone di 3 membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. Il Presidente del Collegio dei Proviviri ha l'obbligo di convocare il Collegio stesso, ove abbia materia di che giudicare. Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente e di inviarne copia al Consiglio Direttivo in forma cartacea o digitale.
4. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio subentra il secondo più votato e, in caso di parità, quello più anziano di età.
5. La funzione del Collegio dei Proviviri è quella di controllare il rispetto delle norme presenti sullo Statuto (e su eventuali Regolamenti), sull'esclusione dei soci e sui comportamenti etici da parte dei Soci e degli altri organi sociali, sull'inosservanza delle delibere nonché di risolvere

eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci o tra Soci e organi sociali o tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

6. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.
7. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
8. Il Collegio dei Probiviri può partecipare su invito del Consiglio Direttivo come osservatore indipendente alle sedute dello stesso senza avere possibilità di voto.

Art. 21 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Segretario dell'Associazione, i seguenti libri:
 - a. Il libro degli associati;
 - b. Il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 22 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - a. quote associative e contributi degli associati;
 - b. erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - f. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g. rendite patrimoniali;
 - h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - i. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale nonché inviare con opportuni mezzi digitali o cartacei ai diversi membri dell'associazione, a disposizione degli associati, 15 giorni prima della data

stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 24 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, nel caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo la sua registrazione all'agenzia delle entrate.